

presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Soave sia il vento S.S.O.P.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Spalato, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 ottobre 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando lacune nel materiale presentato e nella documentazione e nell'esposizione, durante l'audizione, dell'impianto teorico della Scuola di cui viene richiesto il riconoscimento legale; che tale richiesta risulta gravemente carente dal punto di vista dei riferimenti scientifici che, datati e fortemente limitati, non prendono in considerazione aspetti quali la verifica empirica dell'intervento psicoterapeutico, l'inquadramento diagnostico delle psicopatologie trattate, l'integrazione e il dialogo interdisciplinare con aree cliniche e di ricerca imprescindibili per la formazione alla

professione di psicoterapeuta; che, infine, la scuola proposta sembra caratterizzarsi più in riferimento all'esperienza di formazione personale del proponente che alle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione di psicoterapeuta;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Soave sia il vento S.S.O.P.» con sede in Roma, via Spalato, 14, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

15A00362

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2015.


Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;



Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2015 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 24 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai

sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2015

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN





TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2015


OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.920,51	1.920,51
		II	1.920,52	2.033,27	2.033,27
		III	2.033,28	2.146,03	2.146,03
		IV	2.146,04	in poi	2.258,75
	Impiegati	I		2.258,75	2.258,75
		II	2.258,76	2.684,30	2.684,30
		III	2.684,31	3.109,89	3.109,89
		IV	3.109,90	3.535,46	3.535,46
		V	3.535,47	in poi	3.961,01
	Industria edile	Operai	Operai		
Operai specializzati					2.111,71
Operai 4° livello					2.258,75
Impiegati		Impiegati d'ordine			2.258,75
		Impiegati di concetto			2.600,45
		Impiegati direttivi di VI livello			3.218,31
		Impiegati direttivi di VII livello			3.698,10
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.920,51	1.920,51
		II	1.920,52	2.033,27	2.033,27
		III	2.033,28	2.146,03	2.146,03
		IV	2.146,04	in poi	2.258,75
	Impiegati	I		2.258,75	2.258,75
		II	2.258,76	2.684,32	2.684,32
		III	2.684,33	3.109,89	3.109,89
		IV	3.109,90	3.535,46	3.535,46
		V	3.535,47	in poi	3.961,01
Credito	Seconda area professionale				2.403,06
	Terza area professionale	I livello			2.492,04
		II livello			2.815,03
		III livello			3.138,04
		IV livello			3.397,03




OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.230,85
		Impiegati d'ordine			2.437,26
		Impiegati di concetto			2.654,83
		Vice capi ufficio			2.851,49
		Capi ufficio			3.134,63
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.449,13
		Impiegati di concetto (II livello)			2.299,19
		Impiegati di concetto (III livello)			2.118,13
		Personale d'ordine (IV livello)			2.043,24
		Altro personale (V livello)			1.973,52
		Altro personale (VI livello)			1.472,80
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.412,86
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità			3.119,26
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.924,70
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.436,57
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello)			2.341,03
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I)			1.670,16
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.538,38
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.424,01
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.356,36
		Operai specializzati super			1.548,13
		Operai specializzati			1.483,96
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.232,27
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.676,58
		Assistenti attività professionali e capi squadra			3.180,65
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.023,05
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.483,30
		Operai generici			2.288,02
		Generici cinematografici			2.179,25



OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.410,78
		Impiegati con funzioni direttive			2.165,30
		Impiegati di concetto			1.969,34
		Impiegati d'ordine			1.781,06
		Operai specializzati			1.919,83
		Operai			1.685,02
		Professori d'orchestra			2.288,02
		Artisti del coro			1.728,75
		Tersicorei			2.050,95
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.705,74
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.275,49
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.948,42
		Operai			1.797,10




QUADRI VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.713,80	4.713,80
	III	4.713,81	5.466,60	5.466,60
	IV	5.466,61	6.219,39	6.219,39
	V	6.219,40	6.972,21	6.972,21
	VI	6.972,22	in poi	7.724,92
Industria edile	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.267,51	4.267,51
	III	4.267,52	4.574,01	4.574,01
	IV	4.574,02	4.880,51	4.880,51
	V	4.880,52	in poi	5.186,97
Autotrasporto e spedizione merci	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.713,79	4.713,79
	III	4.713,80	5.466,58	5.466,58
	IV	5.466,59	6.219,36	6.219,36
	V	6.219,37	6.972,13	6.972,13
	VI	6.972,15	in poi	7.724,90
Credito	I livello			3.206,12
	II livello			3.409,42
	III livello			3.851,00
	IV livello			4.590,72
Agricoltura	Unica			2.868,32
Assicurazioni	I		3.281,08	3.281,08
	II	3.281,09	3.621,04	3.621,04
	III	3.621,05	in poi	3.961,00
Commercio	I		2.382,18	2.382,18
	II	2.382,19	2.997,96	2.997,96
	III	2.997,97	in poi	3.613,70
Trasporto aereo	I		4.093,48	4.093,48
	II	4.093,49	4.727,04	4.727,04
	III	4.727,06	in poi	5.360,59




DIRIGENTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	E
Industria	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,23	6.974,23
	III	6.974,24	8.058,65	8.058,65
	IV	8.058,66	9.143,08	9.143,08
	V	9.143,09	10.227,49	10.227,49
	VI	10.227,50	11.311,57	11.311,57
	VII	11.311,58	12.396,00	12.396,00
	VIII	12.396,01	13.480,42	13.480,42
	IX	13.480,43	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53
Industria edile	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,31	6.974,31
	III	6.974,32	8.058,71	8.058,71
	IV	8.058,72	9.143,11	9.143,11
	V	9.143,12	10.227,54	10.227,54
	VI	10.227,55	11.311,95	11.311,95
	VII	11.311,96	12.396,36	12.396,36
	VIII	12.396,37	13.480,78	13.480,78
	IX	13.480,79	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53
Autotrasporto e spedizione merci	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,31	6.974,31
	III	6.974,32	8.058,71	8.058,71
	IV	8.058,72	9.143,11	9.143,11
	V	9.143,12	10.227,54	10.227,54
	VI	10.227,55	11.311,95	11.311,95
	VII	11.311,96	12.396,36	12.396,36
	VIII	12.396,37	13.480,78	13.480,78
	IX	13.480,79	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53



DIRIGENTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONAL E
		Da	Fino a	
Credito	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	7.042,34	7.042,34
	III	7.042,35	8.194,79	8.194,79
	IV	8.194,80	9.347,25	9.347,25
	V	9.347,26	10.499,69	10.499,69
	VI	10.499,71	11.652,15	11.652,15
	VII	11.652,16	in poi	12.804,61
Agricoltura	Unica			3.853,61
Assicurazioni	I		5.793,65	5.793,65
	II	5.793,66	7.495,33	7.495,33
	III	7.495,34	9.175,08	9.175,08
	IV	9.175,10	10.843,88	10.843,88
	V	10.843,89	in poi	12.512,67
Commercio	I		5.507,05	5.507,05
	II	5.507,06	7.117,24	7.117,24
	III	7.117,25	8.699,56	8.699,56
	IV	8.699,57	in poi	10.281,87
Trasporto aereo	I		6.089,32	6.089,32
	II	6.089,33	8.489,72	8.489,72
	III	8.489,73	10.890,12	10.890,12
	IV	10.890,13	13.235,70	13.235,70
	V	13.235,71	in poi	15.471,61



GIORNALISTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.730,89	3.730,89
	II	3.730,91	5.052,61	5.052,61
	III	5.052,62	6.374,33	6.374,33
	IV	6.374,34	7.696,05	7.696,05
	V	7.696,06	in poi	9.017,79

15A00351

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 5 dicembre 2014.

Classificazione a strada statale S.S. 612 «della Val di Cembra» della variante all'abitato di Castello di Molina di Fiemme e declassificazione a strada comunale del tratto.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

